



Roma, 1 marzo 2019

OGGETTO: *Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del citato d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto la concessione di un contributo ai suddetti esercenti pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta in argomento.

In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6899” denominato “Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente

Al via il bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione Agevolato l'acquisto fino a 250 euro

Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell'agevolazione in un'ottica di semplificazione degli adempimenti. Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

Come ottenere il bonus - Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Roma, 28 febbraio 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Stampa
06.50545093
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)
06.96668907 (da cellulare)
+39 06.96668933 (da estero)

Scrittura ricevuta

Salvo esoneri ?

Salvo esoneri ?

marzo 2019

Dr. Francesco Scopacasa

16

Per individuare il «volume d'affari»



CODICE FISC.

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

QUADRO VE	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1				.00
VE2				.00
VE3				.00
VE4				.00
VE5				.00
VE6				.00
				00,386

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di esonerati in caso di corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni

VE36 Operazioni non soggette all'imposta effluente nei confronti dei fornitori
Operazioni effluente nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

VE37

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter

VE39 Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018

VE40 Operazioni effettuate nei confronti di beneficiari di esonerazioni interne

Sez. 5 - Volume d'affari (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)

marzo 2019

Dr. Francesco Scopacasa

17

MODELLO IVA 2019
Periodo d'imposta 2018

Handwritten signature and date: Dr. Francesco Scopacasa 17/3/19